



DETERMINAZIONE N. 121 del 24 SETTEMBRE 2020.-

Oggetto: Collocamento in quiescenza, dipendente camerale.-

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la vigente legislazione regionale in materia pensionistica;

Vista l'istanza del dipendente camerale dott. Alberto Gentile, presentata in data 13/7/2015, prot. n. 2775/2015, di richiesta collocamento in quiescenza ai sensi dell'art. 52 comma 5 della l.r. n. 9/2015 e ss.mm.ii.;

Vista la successiva nota prot. 2772 del 12/8/2016 che richiama e conferma ad ogni effetto di legge la precedente istanza di collocamento in quiescenza, alla luce della l.r. n. 8 del 17/5/2016 art. 1;

Considerato che nella primaria istanza del 13/7/2015 il dipendente ha dichiarato che alla data del 30/6/2020, data di presunta maturazione del diritto a pensione, è nelle seguenti condizioni anagrafiche e contributive:

età di 61 anni, 7 mesi e gg. 25,

servizio di ruolo: anni 38, mesi 4;

Viste altresì le recenti istanze riproposte nel corrente anno dal dipendente: istanza prot. 8276 del 4/5/2020, prot. 11456 del 12/6/2020 e la nota di riscontro, datata 12/6/2020, dell'Ufficio Personale con cui viene comunicata la decorrenza del collocamento in quiescenza disposta dal Segretario Generale per l'1/10/2020;

Visto l'art. 1 della L. R. 17/5/2016, n. 8 ed in particolare i commi 2 e 3, i quali dispongono che le disposizioni di cui all'art. 51 della L. R. n. 9/2015 si applicano anche nei confronti del personale camerale assunto anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 4/4/1995 n. 29 e che le disposizioni dell'art. 52 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali indicati nello stesso art. 52;

Vista la legge regionale n. 14 del 6/8/2019 in particolare l'art. 7 comma 2 che testualmente recita: " I dipendenti di cui all'art. 52 comma 5 della l.r. n. 9/2015 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, e conseguono il diritto alla decorrenza pensionistica trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti";

Vista altresì la circolare Regione Siciliana Assessorato F.P. serv.3 99361 del 6/9/2019: art. 7 commi 1,2 legge regionale n. 14/2019 (maturazione requisiti di pensione SENZA gli incrementi alle speranze di vita);

Preso atto dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Personale della Camera sulla base della documentazione agli atti del fascicolo personale del dipendente;

Visti i commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

Visto l'art. 20 della L. R. 29.12.2003 n. 21, concernente norme per il trattamento di quiescenza del personale regionale, il quale innova, con decorrenza 1 gennaio 2004, il sistema pensionistico per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L. R. n. 21/1986;

Visti in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della L. R. n. 21/2003 per cui a decorrere dall'1/1/2004 s' introducono nella legislazione regionale le normative statali in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche ed il sistema di calcolo contributivo;

Vista la legge n. 335/1995 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

Visto l'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n. 243 così come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 24.12.2007 n. 247 riguardante i requisiti per il diritto di accesso al trattamento pensionistico;

Visto l'art. 24 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, che modifica a decorrere dall'1.1.2012 i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica e apporta delle modifiche alle modalità di calcolo delle quote di pensione;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000 per il triennio normativo ed economico 2016/2018;

Viste le diverse circolari regionali in materia pensionistica: circolari n. 70272 del 25 maggio 2015, n.18997 del 16 giugno 2015, n. 99685 del 23 luglio 2015 e n.28010 del 14 settembre 2015, circolare 99361 del 6/9/2019 Assessorato autonomie locali e F.P. serv. 3 gestione giuridica personale a tempo indeterminato;

Vista la l.r. n. 14/2019 art. 7 commi 1,2;

Accertato che il dott. Alberto Gentile alla data disposta per il collocamento in quiescenza corrente l'1/10/2020 ha raggiunto un età anagrafica di 61 anni, 10 mesi, gg. 25 alla data del 30/9/2020 ed un'anzianità contributiva, comprensiva del periodo lavorativo ricongiunto, di anni 38 e mesi 7 con deliberazione n. 26/CA del 22/3/1995 titolata "Ricongiunzione servizi ai fini della quiescenza, ex Legge 29/79" con cui la G.C. in veste di C.A. ebbe a deliberare, in applicazione della legge 29, di consentire al dipendente de quo il ricongiungimento ai fini della quiescenza e senza onere di riscatto di periodi coperti da AGO per complessivi anni 4 e mesi 10;

Accertato pertanto che la somma dell'anzianità anagrafica e dell'anzianità contributiva in possesso del dipendente è superiore al limite di 97,6 prescritto per la pensione di anzianità, secondo la

normativa previgente al D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011, e ritenuto pertanto, alla luce delle sopra richiamate disposizioni normative e dei provvedimenti amministrativi nella fattispecie, che si può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione di anzianità tenuto conto dei tre mesi di FINESTRE dalla data di maturazione dei requisiti, ai sensi delle disposizioni della legge regionale n. 14 del 6/8/2019 in particolare l'art. 7 comma 2;

Vista la comunicazione trasmessa al dipendente mezzo mail da parte dell'Ufficio Personale del 12/6/2020 sulla data disposta per l'1/10/2020;

Considerato, sulla fruizione delle ferie, il divieto di monetizzazione espresso dal vigente contratto di lavoro (art. 37 p.9) e collegata normativa sull'argomento;

Visti l'art. 51 l.r. 9/2015 "Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale" con le modifiche della l.r. 12/2015 sul calcolo del trattamento pensionistico e l'art. 52 l.r. 9/2015 "Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza" in particolare i commi 1,5,6 e 9;

Considerato di dover procedere ai sensi dell'art. 20 comma 1 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 2 dell'art. 51 l.r. 9/2015, al conferimento del trattamento di pensione spettante al dipendente secondo la l.r. 2/1962 per l'anzianità maturata fino al 31/12/2003 (calcolo quota retributiva) e secondo la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 1 della Legge 335/1995 per l'anzianità maturata dall'1/1/2004 (calcolo quota contributiva);

Visto quanto disposto dall'art. 51 comma 3 secondo cui "In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi 5 anni";

Vista la tabella F della circolare n. 54 del 16/6/1993 del Ministero Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, che regola il trattamento pensionistico degli impiegati civili dello Stato, in base alla quale la percentuale di anzianità maturata risulta essere dello 0,77450;

Visto il comma 6 dell'art.20 della L. R. n.21/2003 che apporta modifiche nella determinazione della buonuscita prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti regionali, sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003 per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo;

Visto il comma 8 dell'art.13 della L. R. 17.3.2016, n.13 che modifica ulteriormente la modalità di calcolo del trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della L. R. n.11/1963 (modalità di calcolo buonuscita ai sensi art.7 l.r. n. 2/62), prevedendo che lo stesso venga calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio;

Visto il D.P.R. n. 1032/1973 "Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato" (artt. 1,3,18,38);

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del 14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito, con modificazioni, con legge 28.5.1997, n.140;

Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto";

Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;

Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

Visto l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

Visto l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 dell'art.52 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr; la stessa verrà erogata secondo le previsioni di cui all'art.52, comma 8 della L. R. n.9/2015 così come sostituito dall'art.1, comma 8 lettera b) della L. R. n.12/2015 nonché della circolare Assessorato Regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015 secondo cui, per maggiore chiarezza:

"Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e ss.mm.ii."

Pertanto per i dipendenti collocati in quiescenza anticipatamente, ai sensi dei commi 3 o 5 dell'art. 52 l.r. 9/2015, le condizioni di maturazione del Tfs o Tfr si realizzeranno solo alla maturazione dei requisiti "Fornero" indicati nella tabella A della circolare n. 70272/2015 Assessorato Regionale autonomie locali e funzione pubblica servizio 1 e la liquidazione delle quote del trattamento di fine servizio, decorsi ulteriori 24 mesi dalla maturazione requisiti Fornero raggiunti dal dipendente;

Considerato che l'anzianità utile complessiva ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad anni 21 e mesi 10 (arrotondati ad anni 22) sino al 31/12/2003 ed anni 16 e mesi 9 (arrotondati ad anni 17) dall'1/1/2004 al 30/09/2020 per complessivi anni 38 e mesi 7 (arrotondati ad anni 39);

Considerato che l'interessato raggiunge, ai sensi della sopracitata normativa, il requisito per la pensione di anzianità di 42 anni e 10 mesi il 31.12.2024, la decorrenza della liquidazione del TFS

avverrà a decorrere dall'1/1/2027;ecorrenza della liquidazione della prima rata di TFS sarà a far ta .01.2027;

Richiamata la deliberazione di anticipazione buonuscita a favore del dipendente n. 72 del 28/12/1999 della G.C. in veste di C.A.;

D E T E R M I N A

di autorizzare il collocamento in quiescenza, a decorrere dall'1/10/2020, del dipendente camerale dott. Alberto Gentile, nato a Siracusa il 5/11/1958, Funzionario Direttivo Categoria D6, riconoscendo il diritto alla pensione di anzianità, ai sensi del combinato dell'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n.243 e ss.mm.ii., dell'art. 52 comma 5 della legge regionale 7.5.2015, n.9 e ss.mm.ii. e dell'art.1 comma 2 della L. R. 17.5.2016 n.8;

il trattamento di quiescenza, l'ammontare dell'indennità di buonuscita e quant'altro necessario per l'attuazione della presente determina saranno quelli elaborati secondo i calcoli dell' Ufficio;

la liquidazione del trattamento di fine servizio avverrà secondo i disposti normativi vigenti e la circolare Inps sopra citata decorsi ulteriori 24 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici delle leggi statali ossia a far data dall' 01.01.2027;

di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9/2015 e secondo le previsioni del regolamento U.E. 2016/679;

di pubblicare il provvedimento nel sito Amministrazione trasparente, 1' sezione Provvedimenti, 2' sezione Provvedimenti dirigenziali.

Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli